

## La nuova legge svizzera sulla fusione – Quinta e ultima parte

L'istituto giuridico del trasferimento di patrimonio, quale operazione di diritto societario, è stato introdotto dalla Legge federale svizzera sulla fusione (LFus). Infatti, finora il Codice delle Obbligazioni si limitava a disciplinare il trasferimento di patrimonio nel contesto della normativa inerente all'assunzione di debito altrui; in particolare sotto il profilo della responsabilità solidale disposta a carico del debitore precedente e dell'assuntore.

Secondo quanto disposto dalla LFus, il trasferimento di patrimonio consente alle società e alle ditte individuali iscritte nel registro di commercio di trasferire ad altro soggetto giuridico il proprio patrimonio, in tutto o in parte. In genere, in seguito a tale trasferimento, il soggetto trasferente non cessa di esistere, similmente che nelle operazioni di scissione.

La nozione di "trasferimento secondo inventario" meglio caratterizza questo istituto, in quanto il trasferimento si basa su un inventario "ad hoc" predisposto dalla società trasferente ed ha esclusivamente ad oggetto gli elementi patrimoniali indicati nello stesso inventario. Si noti, però, che il trasferimento di patrimonio è consentito solo nel caso in cui dall'inventario risulti un'eccedenza di attivi.

Il trasferimento di patrimonio avviene "uno actu". Dunque, non trovano applicazione le prescrizioni di forma che regolano ordinariamente il trasferimento dei beni come, ad esempio, l'iscrizione costitutiva nel registro fondiario in caso di trasferimento di immobili. Ciò si giustifica in quanto la pubblicità necessaria al trasferimento dei beni è garantita mediante la relativa iscrizione nel registro di commercio.

A tutela dei diritti dei creditori e dei soci della società trasferente la LFus rinvia alle disposizioni di legge e di statuto inerenti alla protezione del capitale e alla liquidazione. Tale richiamo acquista particolare rilievo se si considera che il trasferimento di patrimonio può essere effettuato anche a titolo gratuito, o in cambio di una controprestazione di valore inferiore a quello del patrimonio trasferito e ciò, in mancanza di una adeguata disciplina garantista, potrebbe facilmente comportare la lesione di diritti dei creditori e/o dei soci.

Se prevista, la controprestazione può consistere in una qualsiasi prestazione patrimoniale, in contanti o in natura, ma non nell'attribuzione di quote sociali o diritti della società assuntrice. Infatti, in tal caso, si dovrà applicare la disciplina sulla scissione, che non è cumulabile con quella del trasferimento.

Il procedimento di trasferimento di patrimonio si articola in due fasi: la stipulazione di un contratto di trasferimento, in genere preceduta da una esaustiva informativa ai soci, e la successiva iscrizione del trasferimento nel registro di commercio.

### 1. Contratto di trasferimento e informazione dei soci

Il contratto di trasferimento viene redatto dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti. Tuttavia, qualora il trasferimento di patrimonio comporti una modifica dello statuto o del contratto sociale, nonché la liquidazione della società trasferente, l'assemblea generale, o dei soci, dovrà esprimersi al riguardo.

Il contratto di trasferimento deve contenere (a) la ditta o il nome, la sede e la forma giuridica dei soggetti partecipanti; (b) un inventario indicante le componenti attive e passive del patrimonio trasferito; (c) il valore complessivo degli attivi e passivi trasferiti; (d) l'eventuale controprestazione; e (e) l'elenco dei rapporti di lavoro trasferiti.

Salvo che in caso di trasferimento di attivi inferiori al 5% del bilancio complessivo della società trasferente, l'organo superiore di direzione o di amministrazione del soggetto giuridico trasferente deve informare i soci al riguardo con un allegato al conto annuale o nel corso della successiva assemblea generale. Detta informativa dovrà avere ad oggetto (a) lo scopo e le conseguenze del trasferimento di patrimonio; (b) il contratto di trasferimento; (c) la controprestazione; (d) le ripercussioni sui lavoratori e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale.

Qualora tale obbligo informativo non sia rispettato, ai soci è consentito di richiedere che sia effettuata una verifica speciale da parte di un perito designato dall'autorità giudiziaria. Resta inteso che, in caso di danno agli azionisti, i membri degli organi superiori di direzione o di amministrazione saranno chiamati a risponderne.

## **2. Iscrizione e pubblicità**

In seguito alla stipulazione del contratto di trasferimento l'organo superiore di direzione o di amministrazione del soggetto giuridico trasferente deve iscrivere il trasferimento di patrimonio nel registro di commercio, data a decorrere dalla quale esso acquista validità giuridica. L'iscrizione viene poi pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.